



Comune di MAMMOLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI
AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 110 DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 14 del 29/07/2026)

INDICE

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 8 – Entrata in vigore	5

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche di natura tributaria, **affidate al Concessionario della riscossione** e non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La definizione agevolata è limitata alle seguenti entrate: **IMU, TARI e canoni relativi al Servizio Idrico Integrato**. Restano escluse le ulteriori entrate, tributarie e patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi all'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un'ingiunzione di pagamento spedita entro il 31 maggio 2026;
 - b) un accertamento spedito entro il 31 maggio 2026;
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
5. La procedura di definizione agevolata è resa operativa decorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività propedeutiche e la predisposizione delle funzionalità informatiche dedicate, il Concessionario della riscossione, a seguito della trasmissione del presente Regolamento e della relativa deliberazione di approvazione, provvede all'attivazione tecnica della procedura e al caricamento delle posizioni definibili.

La facoltà di presentare l'istanza di adesione alla definizione agevolata e di perfezionare la relativa procedura resta, in ogni caso, subordinata al decorso del termine di sessanta giorni previsto dal primo capoverso del presente comma.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario della riscossione la propria volontà di avvalersi della procedura di definizione

agevolata mediante accesso al portale dedicato, raggiungibile al seguente indirizzo: www.areariscossioni.it/areacontribuente/.

L'accesso al portale avviene esclusivamente mediante autenticazione con identità digitale SPID, secondo le modalità rese disponibili dal Concessionario della riscossione e nel rispetto della normativa vigente.

Una volta effettuato l'accesso, il debitore può consultare le posizioni debitorie definibili ai sensi del presente Regolamento, già rese disponibili sul portale, e può manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata, indicando altresì la modalità di pagamento prescelta, in unica soluzione ovvero in forma rateizzata, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal presente Regolamento.

2. Il Concessionario della riscossione gestirà la procedura di definizione agevolata di cui al comma 1 dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il 31/10/2026;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - i. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - ii. da euro 100,01 a euro 1.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - iii. da euro 1.000,01 a euro 4.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - iv. oltre 4.000,00 fino a trentasei rate mensili.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;
4. Il Concessionario della riscossione indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a sette giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario della riscossione,

relativamente alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata, di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Concessionario della riscossione relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica, in modo completo ed esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi affidati al Concessionario della riscossione e ricompresi nella medesima dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi.

Qualora l'impugnazione sia stata proposta dal debitore, lo stesso deposita, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, apposita istanza di rinuncia al ricorso ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, allegando la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

La dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce, limitatamente ai carichi affidati al Concessionario della riscossione e ricompresi nella definizione, l'effetto di accettazione della rinuncia da parte del concessionario medesimo, anche per conto dell'ente impositore, ove legittimato, nonché di accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

Qualora l'impugnazione sia stata proposta dal Concessionario della riscossione, ovvero dall'ente impositore per il tramite o nell'interesse della riscossione del carico affidato, la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del debitore ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal soggetto che ha proposto l'impugnazione¹, previa allegazione della quietanza attestante il pagamento della prima o unica rata.

¹ È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

La mancata indicazione, nella dichiarazione di adesione, dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata comporta l'inefficacia della definizione medesima limitatamente ai carichi oggetto del relativo contenzioso.

Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, ovvero la mancata accettazione della rinuncia proposta dal Concessionario della riscossione o dall'ente impositore, ove necessario, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto del contenzioso. In tal caso, i versamenti eventualmente effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.